



FIT-CISL
FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI



Ferrovieri



Segreterie Nazionali

Roma, 16 Settembre 2024

Prot. n. 240916/AF/cim

Spett.le **Elior Divisione Itinere**
marco.canziani@elior.it
mauro.natali@elior.it
sara.simeone@elior.it

Oggetto: Vostra COM 2024RES51 del 11-09-2024 – Certificazioni malattie retrodatate

Le Scriventi OO.SS. al fine di fare chiarezza in riferimento a quanto in oggetto, intendono riportare uno stralcio di quanto previsto al punto 3 (DECORRENZA DELL'INDENNITA' DI MALATTIA) della circolare INPS n. 147 del 15 luglio 1996:

“Secondo i criteri in atto, il quarto giorno di malattia, da cui spetta il corrispondente trattamento economico previdenziale, viene computato di massima dalla data di rilascio della relativa certificazione.

L'Istituto ammette, peraltro, la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morbososo anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purché sulla stessa risulti compilata la voce "dichiara di essere ammalato dal....".

Il criterio, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, è da collegare unicamente, come più volte esplicitato, alla facoltà, confermata da ultimo con D.P.R. 28.9.1990, n. 314, art. 20, di effettuare la visita medica, richiesta dopo le ore 10, il giorno immediatamente successivo.

In relazione a quanto precede si chiarisce che la particolare regola non va applicata quando la data riportata alla predetta voce retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio, essendo, nell'ipotesi, da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico.”

Pertanto, appurato che il contenuto della COM aziendale non risulta conforme alle disposizioni INPS, le Scriventi chiedono una rettifica della stessa, al fine di fornire le corrette indicazioni alle maestranze in merito alla materia trattata.

In attesa di Vostro sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Le Segreterie Nazionali